

Fon.Te.



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

FONDO FON.TE

FON.TE.

CHI SIAMO



**E' il Fondo Pensione del Terziario
(Commercio, Turismo e Servizi)**
Iscritto all'Albo Covip con il numero 123



**E' un Fondo di natura negoziale,
nato cioè dalla contrattazione
collettiva.**



**E' la risposta data dalle parti sociali
al bisogno di previdenza
complementare dei lavoratori
dipendenti.**



FON.TE.

IL CONTESTO DI MERCATO



Il primo Fondo Pensione negoziale per potenzialità di crescita.



Il terzo Fondo Pensione negoziale per numero di iscritti (oltre 245 mila).



Il terzo Fondo Pensione negoziale per patrimonio gestito (circa 5 miliardi di Euro di Attivo Netto Destinato alle Prestazioni ANDP).

FON.TE.

Aderenti

- **LAVORATORI T.IND.(tempo pieno/tempo parziale)**
 - **LAVORATORI T.DET.**
 - **STAGIONALI (minimo 3 mesi nell'anno)**
- AI QUALI VIENE APPLICATO uno dei seguenti CCNL:**


- CCNL dipendenti az. Terziario, distribuzione e servizi (CONFCOMMERCIO e O.Sind.)
- CCNL dipendenti az. Turismo (FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET e O. Sind.)
- CCNL dip. az. distribuzione moderna organizzata (FEDERDISTRIBUZIONE)
- CCNL dip.az. Pubbl. esercizi, ristorazione collettiva e commerciale,turismo (FIPE)
- CCNL dip. az.. ortofrutticole e agrumarie (FRUITIMPRESE EX ANEIOA)
- CCNL dip. az. impianti sportivi
- CCNL dip. istituti di sostentamento del clero
- CCNL dip. istituti di vigilanza privata(ASSVIGILANZA, ASSOVALORE, UNIV e O.Sind)
- CCNL dip. istituti di vigilanza privata (ASSIV e le O.S.)
- CCNL dip. imprese di pulizie (FNIP/Confcommercio e le O. S.)
- CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati (stipulato tra CONFEDILIZIA e O.S.)
- CCNL dip. Associaz. nazionale Commercio ed Esportazione Fiori (ANCEF)
- CCNL dipendenti del Terziario, della distribuzione e dei servizi (CONFESERCENTI)
- CCNL ANASTE, (Associazione Nazionale Strutture Terza età)
- CCNL personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre
- CCNL personale dipendente da strutture socio-sanitarie-assistenziali-educative
- CCNL dip. studi professionali;
- CCL dip. Società Canottieri Associazioni Sportive e Ricreative Cremona
- CCNL dipendenti da Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiani;
- CCNL dip. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP)
- CCNL dip. Associazione italiana catene alberghiere;
- CCNL ARTIGIANI (ad esclusione dell'edilizia);
- CCL dip. da Conferenza Episcopale italiana, Caritas italiana, Fondazione Migrantes, Fondazione Missio e Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena
- CCNL dip. imprese private della distribuzione, recapito e dei servizi postali;
- CCL dip. da F.C. Internazionale Milano
- CCL dip. da VIDEOMEDIA S.p.A.
- CCNL dip. az. settore Turismo (CONFESERCENTI) e dipendenti da Federterme
- TURISMO (CCNL AICA – FEDERTURISMO)
- CCNL dip. da Federfarma
- CCNL dip. da Servizi ausiliari, fiduciari e integrati (S.A.F.I.)
- CCNL dip. area alimentazione-panificazione(imprese non artigiane fino a 15 dip.)
- CCNL dip. agenzie di somministrazione di lavoro (ASSOLAVORO e O.S. settore)
- CCNL Artigiani (escluso edilizia e lav. piccola impresa ind. Chimica fino a 49 dip.-
- CCNL lav. piccola impresa industriale fino a 49 dip. dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro

Possono, inoltre, associarsi a Fon.Te. i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori destinatari. 4

FONDO FON.TE. IN NUMERI

ANDAMENTO DELLE ADESIONI DAL 2017 AL 2021

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	var annua %	VAR rispetto al 2017
Adesioni	211.431	219.677	228.267	235.154	242.681	3,20%	14,78%



FONDO FON.TE. IN NUMERI

LE AZIENDE ASSOCIATE DAL 2017 AL 2021

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	var annua %	VAR rispetto al 2017
Aziende associate	33.361	34.653	36.076	36.706	38.087	3,76%	14,17%






L'ADESIONE

FON.TE.

Modalità di adesione/Esplicita 1

Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te. MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL TFR MATURANDO E LA CONTRIBUZIONE, deve:

1. compilare il modulo di adesione
2. decidere l'ammontare dell'aliquota contributiva a proprio carico che non può essere inferiore alla misura minima prevista dagli accordi collettivi
3. scegliere il comparto di investimento
4. consegnare al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (compilazione della sezione azienda ed invio al Fondo)



IN QUESTO CASO IL LAVORATORE HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI



Le tabelle sottostanti riportano qualche esempio di contratti che prevedono l'adesione a Fon.Te. e l'aliquota di contribuzione minima (percentuale della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR) a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CONFCOMMERCIO e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS)

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza	Periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di Lavoro (4)		
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	50% o 100%	0,55%	1,55%	29 novembre 1996	Trimestrale
Apprendisti occupati dopo il 28.04.1993	50% o 100%	0,55%	1,05%	29 novembre 1996	Trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% (3)	0,55%	1,55%	29 novembre 1996	Trimestrale
Apprendisti già occupati al 28.04.1993	50% (3)	0,55%	1,05%	29 novembre 1996	Trimestrale

CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (sottoscritto da FIPE – ANGEM – LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, FEDERLAVORO e SERVIZI CONFCOOPERATIVE – AGCI SERVIZI) con esclusione dei lavoratori soci e dipendenti delle imprese cooperative

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza	Periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di Lavoro (4)		
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	50% o 100%	0,55%	0,55%	29 novembre 1996	Trimestrale
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% (3)	0,55%	0,55%	29 novembre 1996	Trimestrale


FON.TE.

Modalità di adesione/Esplicita 2

**Se il lavoratore decide di aderire a Fon.Te.
MEDIANTE IL VERSAMENTO DEL SOLO TFR deve:**

1. compilare il modulo di adesione
2. scegliere il comparto di investimento
3. consegnare al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (compilazione sezione azienda ed invio al Fondo)
4. far pervenire al Fondo il modulo debitamente compilato.

**IN QUESTO CASO IL LAVORATORE NON HA DIRITTO
AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO
STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**




***l'aderente può in ogni momento attivare la
contribuzione a proprio carico e vedersi così
riconosciuta quella del datore.***



FON.TE.

Modalità di adesione/Tacita

- Il lavoratore:
 - **NON FORNISCE AL DATORE DI LAVORO ALCUNA INDICAZIONE IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE DEL PROPRIO TFR** : per effetto del silenzio assenso il TFR viene versato a FON.TE.
 - Non deve compilare alcun modulo di adesione
 - **NON HA DIRITTO AL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO STABILITO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI**

 ***L'aderente riceverà via posta conferma dell'adesione, insieme al modulo per attivare la contribuzione e per cambiare eventualmente il comparto di investimento.***



FON.TE.

TFR

Lavoratori di prima occupazione **anteriore** al 29.04.93, iscrivendosi a Fon.Te. possono:

▶ versare il 50% del TFR maturando, tranne che per i dipendenti del Terziario e pubblici esercizi (pag.9)

▶ versare il 100% del TFR maturando
Lavoratori di prima occupazione **successiva** il 28.04.93: (senza precedente posizione previdenziale pubblica) devono versare il 100%. Per i lavoratori in somministrazione non è prevista la possibilità di scelta in percentuale di destinazione del TFR in caso di prima occupazione ante 29/04/1993. I lavoratori del settore possono optare per l'adesione solo attraverso il versamento dell'intero TFR maturando(100%).



FON.TE.

IL MOD. TFR2

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il, codice fiscale
dipendente del

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....
Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)
Allega: copia del modulo di adesione
- che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare alla quale il sottoscritto ha aderito in data/...../.....;
Allega: copia del modulo di adesione

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data (firma leggibile)

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

Chi allo scadere dei sei mesi non avrà espresso alcuna scelta inizierà a versare nel Fondo Pensione di riferimento tutto il Tfr.



IL TFR PREGRESSO

In caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore, è possibile conferire il TFR pregresso.

FON.TE.

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI



Sia il lavoratore aderente che il datore di lavoro possono effettuare versamenti aggiuntivi, periodici



FON.TE.

Riepilogo Adempimenti per le adesioni

Adesione Esplicita: l'azienda riceve il **modulo di adesione compilato dal lavoratore**, e ne verifica la corretta compilazione. Provvede a compilare il modulo nelle parti di propria competenza, e ad inviare tempestivamente l'originale presso il Service Amministrativo* del Fondo all'indirizzo riportato sullo stesso, ovvero via pec all'indirizzo protocollofonte@legalmail.it.

Il lavoratore consegnerà all'Ufficio del Personale dell'Azienda il **Modulo** compilato (dati, recapiti, modalità di contatto, misura tfr maturando da versare al FP, aliquota di contribuzione alternativa, comparto di investim. (in mancanza la posizione verrà collocata nel comparto Sviluppo) beneficiari in caso di premorienza).

L'Azienda, ricevuto il modulo e verificata la corretta compilazione, riempirà i campi di propria competenza (ragione soc., recapiti, ccnl) apponendo il timbro e la firma. È opportuno indicare a chiusura del modulo, **i riferimenti dell'incaricato alla raccolta dell'adesione** con indicazione di e-mail e telefono per eventuali segnalazioni da parte del Fondo.

* **Il modulo in originale**, debitamente compilato e sottoscritto dal Lavoratore e dall'Azienda, deve essere tempestivamente inviato a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: FON.TE. C/O AFAST SRL , Via del Mulino 11/A, 20057 Assago (Milano)

FON.TE.

Riepilogo Adempimenti per le adesioni

Adesione Tacita: l'invio a Fon.Te. delle adesioni tacite avviene mediante caricamento dell'azienda di un apposito tracciato ("tracciato comunicazione silenti", disponibile sul sito, nella sezione modulistica aziende) attraverso l'area riservata Aziende del sito internet del Fondo www.fondofonte.it cliccando sull'apposito link «Caricamento file silenti». Deve essere caricato necessariamente prima dell'invio della distinta di contribuzione, al fine di evitare che la distinta non passi il caricamento.

Completamento Adesione : qualora un iscritto con adesione esplicita mediante conferimento del solo Tfr o un iscritto con adesione tacita intendano attivare il contributo "contrattuale" a proprio carico (beneficiando pertanto del contributo contrattuale a carico azienda) sono tenuti a compilare rispettivamente la seguente modulistica:

- **Modulo di attivazione della contribuzione per gli iscritti che hanno conferito SOLO il Tfr**
- **Modulo attivazione della contribuzione per un "iscritto silente"**

I moduli dovranno essere sottoscritti dal datore di lavoro ed inviati al Fondo presso l'indirizzo riportato sugli stessi, ovvero via pec a protocollofonte@legalmail.it.

FON.TE.

COME VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE



IN BUSTA PAGA/CERTIFICAZIONE UNICA



NELL'AREA RISERVATA DEL SITO



PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

FON.TE.

PROCEDURA DI ADESIONE

Precedentemente all'adesione al lavoratore deve essere consegnata:



una sezione della Nota informativa denominata «Informazioni chiave per l'aderente»



Appendice «Informativa sulla sostenibilità»



la «Scheda costi» della eventuale forma pensionistica complementare di provenienza

FON.TE.

NUOVA PLATEA DI RIFERIMENTO



Fon.Te. , a partire dal 1 aprile 2022, estende la propria platea di riferimento anche ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi, inclusi i titolari di imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese che operano nei settori della sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio – Imprese per l'Italia -, o da associazioni nazionali ad essa aderenti, con Filcams, Fisascat e Uiltucs.

FON.TE.

I VANTAGGI PER IL LAVORATORE

L'adesione del lavoratore comporta:

- ❑ L'obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo contrattualmente.
N.B. Il contributo del datore non è dovuto in caso di conferimento, con modalità tacita o esplicita, del solo TFR.
- ❑ La deducibilità dal reddito fino al valore di € 5.164,57 dei contributi versati (dall'azienda e dall'iscritto)
N.B. Il risparmio fiscale è immediato in quanto viene riconosciuto direttamente in busta paga.
Ai fini della deducibilità va considerata solo la contribuzione e non il flusso di TFR.
- ❑ La tassazione con aliquota del 20% dei rendimenti ottenuti dalla gestione del capitale accumulato. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. L'imposta è prelevata direttamente sul patrimonio investito ed i rendimenti sono già al netto di tale onere.
- ❑ Trattamento fiscale di favore sulle prestazioni percepite.



FON.TE.

SPESE DI ISCRIZIONE

€ 15,50 euro a titolo di iscrizione una tantum di cui:

- € 11,88 a carico del datore di lavoro;
- € 3,62 a carico del lavoratore;

(per le imprese di pulizia € 7,75 a carico del lavoratore, i restanti € 7,75 a carico dell'azienda)

€ 15,50 nell'ipotesi di iscrizione/adesione a Fon.Te. di familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente.

€ 15,49, per le Associazioni/Istituzioni aderenti all'ANASTE di cui:

- € 11,88 a carico del datore di lavoro;
- € 3,61 a carico del lavoratore;

€ 10,00 per i dipendenti da Farmacie Private di cui:

- € 8,00 a carico del datore di lavoro;
- € 2,00 a carico del lavoratore;

€ 11,00 per i dipendenti della piccola impresa industriale fino a 49 dipendenti dei settori: chimica e accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro di cui:

- € 7,00 a carico del datore di lavoro;
- € 4,00 a carico del lavoratore.

€ 30,00 per i liberi professionisti/lavoratori autonomi, (ivi inclusi i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari);



FON.TE.

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO


- **€ 22,00** per gli associati che effettuano versamenti nel corso dell'anno, prelevati in occasione del primo versamento di ogni anno ovvero al primo versamento utile di competenza dell'anno;
- **€ 10,00** per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno a valere sulla posizione individuale;
- **€ 15,00** per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore iscritto a Fon.Te.; in assenza di versamenti contributivi nell'anno, il costo è pari a 10,00 € a valere sulla posizione individuale.
- **€ 2,00** per mancata scelta di ricezione della documentazione obbligatoria in formato elettronico.



FON.TE

SINTESI TFR ART. 2120 cod. civ. / FON.TE.

	TFR art. 2120	TFR FON.TE.
Anticipazioni senza motivo	NO	SI, dopo 8 anni iscrizione a FPC, fino al 30% della posizione.
Anticipazioni spese sanitarie per se, coniugi e figli	Limitatamente al lavoratore	Si, fino al 75% della posizione.
Anticipazioni per ristrutturazione prima casa di abitazione aderente o dei figli	NO	Si, fino al 75% della posizione.
Anticipazioni per acquisto prima casa di abitazione aderente o dei figli	SI	SI
Anzianità minima	8 anni presso lo stesso datore	0 (spese sanitarie), 8 anni (altre tipologie) presso le FPC
Reiterazione richieste	NO	SI
Presenza limite percentuale	SI, 70%	SI, 30% (ulteriori esigenze) 75% (altre tipologie)
Presenza limiti numerici generali alle richieste	SI	NO



FON.TE

SINTESI TFR ART. 2120 cod. civ. / FON.TE.

	TFR art. 2120	TFR FON.TE.
Fiscalità (dal 01/01/2007)	Dal 23% in su (tassazione separata con eventuale richiesta di riliquidazione da parte dell'AE).	Dal 15% al 9% ovvero 23% - ritenuta a titolo di imposta
Contribuzione aggiuntiva da parte dell'azienda.	NO	SI, a condizione che l'aderente versi il contributo a proprio carico.
Possibilità di effettuare versamenti volontari e godere della deducibilità	NO	SI
Possibilità di riscattare il 50% in caso di CIG/S (12 mesi, zero ore)	NO	SI
Possibilità di iscrivere i familiari fiscalmente a carico	NO	SI
Liquidazione integrale alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	SI
Liquidazione automatica alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	NO





LA COMUNICAZIONE

FON.TE.

COMUNICAZIONE

- ❑ **Sito web;**
- ❑ **Documentazione del Fondo;**
- ❑ **Contact-center (numero fisso e form e-mail);**
- ❑ **Prospetto per le prestazioni pensionistiche;**
- ❑ **Newsletter;**
- ❑ **Facebook, Twitter e LinkedIn;**
- ❑ **Comunicazione in caso di erogazione prestazioni;**
- ❑ **Consultazione on line della propria posizione;**
- ❑ **Mailing list (scelta di comunicazioni in formato elettronico in fase di adesione)**

Il servizio di risposta al pubblico di Fon.Te. è rivolto a:

- **Iscritti e potenziali Aderenti**
- **Aziende**
- **Centri Servizi, ASCOM e Consulenti del Lavoro**

Per le richieste di **carattere generale** è possibile telefonare al numero

06.83.39.32.07 (lun-ven 08:30-18:30)

SEDE: Via Marco e Marcelliano, 45 – 00147 Roma

CONTATTI

RICHIEDENTE*

ADERENTE

Nome Cognome*



Il Vantaggio di Aderire

Simulazione per dipendente lasciare il TFR in azienda, “ tipo ” con il confronto tra due possibili scenari: da una parte un lavoratore che sceglie di aderire a Fon.Te. versando il contributo minimo, dall'altra un lavoratore che decide di lasciare il TFR in azienda, sulla base di uno stipendio annuale lordo di € 21.500,00 e di uno mensile lordo di € 1.536,00. [Ipotesi di flussi costanti nel tempo].



LAVORATORE CHE HA ADERITO A FON.TE. A PARTIRE DAL 01/03/2004	
DATA VALORE QUOTA	31/03/2022
Contributo aderente (0,55%):	€ 2.109
TFR VERSATO (100%):	€ 26.494
TOTALE LAVORATORE:	€ 28.603
Contributo azienda (1,55%):	€ 5.943
Rendimento fondo (Comparto Sviluppo):	€ 10.843
Montante Finale	€ 45.389
CONTRIBUTO AZIENDA + RENDIMENTO FONDO:	€ 16.786

LAVORATORE CHE NON HA ADERITO A FON.TE.	
Contributo aderente:	-
TFR:	€ 26.494
Totale lavoratore:	€ 26.494
Contributo azienda:	-
Rendimento TFR:	€ 7.161
Montante Finale	€ 33.655

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC) VALORI MEDI

Valori rilevati al 31.12.2021

TIPOLOGIA DI COMPARTO	ISC - PERIODO PERMANENZA 10 ANNI	
Garantito (GAR)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,59
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,21
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,88
	<i>ISC minimo</i>	0,25
	<i>ISC massimo</i>	2,58
Obbligazionario (OBB)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,39
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,09
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	1,94
	<i>ISC minimo</i>	0,15
	<i>ISC massimo</i>	2,81
Bilanciato (BIL)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,37
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,45
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,13
	<i>ISC minimo</i>	0,13
	<i>ISC massimo</i>	3,11
Azionario (AZN)	ISC medio fondi pensione negoziali (FPN)	0,40
	ISC medio fondi pensione aperti (FPA)	1,71
	ISC medio piani pensionistici individuali di tipo assicurativo (PIP)	2,72
	<i>ISC minimo</i>	0,24
	<i>ISC massimo</i>	4,07



FON.TE.

SIMULATORE « CONFRONTA COSTI »

Confronta costi

[Torna alla home](#) | [Confronta costi](#)

Il motore di confronto ha l'obiettivo di rappresentare in maniera molto semplice e diretta l'impatto sul montante finale che hanno i diversi regimi dei costi applicati da Fondo Fon.Te. rispetto ai fondi pensione aperti ed i piani individuali pensionistici (PIP).

Le ipotesi di calcolo sono basate sull'indicatore sintetico di costo (ISC), che impone a tutte le forme pensionistiche di ipotizzare un versamento annuo di 2.500 euro e un tasso di rendimento annuo del 4% per tutti i comparti.

La differenza dei risultati a fine periodo è dunque determinata dall'incidenza dei costi applicati.

N.B. L'ISC viene calcolato secondo la metodologia dettata dalla COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – uguale per tutte le forme di previdenza complementare. Per approfondire [clicca qui](#)

Fondi aperti

Piani individuali

Fondi preesistenti

Selezionare un fondo

Attenzione: un corretto confronto richiede che la tipologia di comparti selezionati sia omogenea. Si consiglia di valutare adeguatamente l'opportunità di confrontare comparti non omogenei.





LA GESTIONE FINANZIARIA

FON.TE.

E' governato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FON.TE.



Definisce la politica di investimento;



Seleziona i Gestori del patrimonio;



Verifica i risultati della gestione finanziaria.

FON.TE.

COMPARTI DI INVESTIMENTO

**COMPARTO
CONSERVATIVO**

**COMPARTO
SVILUPPO**

**COMPARTO
CRESCITA**

**COMPARTO
DINAMICO**



FON.TE.

COMPARTO CONSERVATIVO

**Benchmark: 48% monetario/obbligazionario;
2% azionario; 50% tasso di rivalutazione del TFR**

Orizzonte temporale consigliato: breve (fino a 5 anni)

Grado di rischio: basso

Garanzia di restituzione del capitale nominale versato dall'iscritto a scadenza della durata delle convenzioni e al verificarsi dei seguenti eventi: morte, invalidità permanente, pensionamento, inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi. Per i seguenti ulteriori eventi è prevista la garanzia di restituzione del capitale sul 50% dei contributi versati: – anticipazioni per spese sanitarie; – anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa; – richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (o RITA, ai sensi della normativa vigente e salvo revoca della stessa nei casi previsti).



FON.TE.

COMPARTO SVILUPPO

Benchmark:

75% obbligazionario

25% azionario

**Orizzonte temporale consigliato:
medio (oltre 5 anni)**

Grado di rischio: medio



FON.TE.

COMPARTO CRESCITA

Benchmark:
60% obbligazionario
40% azionario

Orizzonte temporale consigliato:
medio-lungo (oltre 10 anni)

Grado di rischio: medio-alto



FON.TE.

COMPARTO DINAMICO

Benchmark:

40% obbligazionario

60% azionario

**Orizzonte temporale consigliato:
lungo (oltre 15 anni)**

Grado di rischio: alto





LA CONTRIBUZIONE
Oltre al TFR e ai contributi obbligatori da
CCNL, sia il lavoratore aderente che il
datore di lavoro possono effettuare
versamenti aggiuntivi, periodici

Riepilogo Adempimenti contributivi dell'azienda

L'obbligo contributivo decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione del lavoratore.

L'importo totale della **distinta di contribuzione** deve essere pari allo stesso ammontare del movimento bancario che verrà versato al Fondo a mezzo bonifico con medesima frequenza trimestrale (quindi nei mesi di Gennaio , Aprile, Luglio e Ottobre).

L'adesione del dipendente al Fondo impegna l'azienda al versamento della contribuzione e all'invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte (8, comma 8 dello statuto di Fon.Te). Ricordiamo che il soggetto su cui ricade l'obbligo di archiviazione del modulo di adesione è l'Azienda o il soggetto collocatore delle adesioni al FP.

In caso di ritardi nei versamenti o nell'invio della documentazione amministrativa, l'azienda è tenuta al versamento dei contributi omessi più una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota (validata nel periodo di ritardo), degli interessi di mora, di eventuali risarcimenti a Fon.Te. per altri danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento (art. 8, comma 9 dello Statuto di Fon.Te.).

Si suggerisce di CONSULTARE costantemente l'area riservata del sito internet www.fondofonte.it dove sono riportate eventuali anomalie per mancato invio di adesioni, distinte, bonifici o squadrature tra distinte e bonifici.

Periodicità della contribuzione e scadenze (1)

La contribuzione al Fondo Fon.Te. ha periodicità trimestrale
Al fine di consentire una tempestiva riconciliazione dei versamenti e di evitare ritardi nell'investimento delle somme, è necessario che la distinta di contribuzione sia inviata entro le seguenti scadenze:

- ▶ 1° TRIMESTRE (gennaio, febbraio, marzo): 12 aprile
- ▶ 2° TRIMESTRE (aprile, maggio, giugno): 12 luglio
- ▶ 3° TRIMESTRE (luglio, agosto, settembre): 12 ottobre
- ▶ 4° TRIMESTRE (ottobre, novembre, dicembre): 12 gennaio

L'invio della distinta è obbligatorio sia per la comunicazione della contribuzione ordinaria sia per la sistemazione di eventuali contribuzioni arretrate.

Il mancato invio della distinta non permette al Fondo di procedere all'investimento delle somme versate dal datore di lavoro il quale sarà pertanto tenuto al pagamento delle sanzioni previste dallo Statuto.

FON.TE.

Periodicità della contribuzione e scadenze (2)

Anche i versamenti al Fondo hanno frequenza trimestrale e **devono essere effettuati con disponibilità e valuta entro il 16 dello stesso mese di invio delle distinte**. Per poter rispettare i termini sopra indicati, è opportuno che l'ordine di pagamento venga effettuato almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza.

Lista di contribuzione e bonifico bancario dovranno essere di pari importo (qualora la contribuzione sia comunicata con cadenza mensile anche il relativo bonifico dovrà essere effettuato con medesima frequenza).



FON.TE.

Contribuzione per cambio rapporto di lavoro

Nel caso di lavoratore nuovo assunto, già iscritto al Fondo Fon.Te., è necessaria la compilazione del **“Modulo prosecuzione della contribuzione per cambio datore di lavoro”**, da parte sia del lavoratore che della nuova azienda. Il suddetto modulo è disponibile nella sezione “Modulistica aderenti” – “Variazioni durante l’iscrizione al Fondo”. Dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r al Service Amministrativo del Fondo all’indirizzo riportato sullo stesso modulo o alternativamente a mezzo pec all’indirizzo [**protocollofonte@legalmail.it**](mailto:protocollofonte@legalmail.it).

Casi particolari di comunicazione della contribuzione (1)

L'azienda è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che intervengono sullo stato dell'adesione di un lavoratore e che dovessero determinare l'interruzione/cessazione del versamento della contribuzione.

Le principali **cause di interruzione/cessazione** del versamento della contribuzione sono le seguenti:

- le dimissioni
- il Pensionamento
- il Licenziamento
- il Decesso
- il Cambio di inquadramento (anche in caso di passaggio alla dirigenza)
- la Mobilità/Naspi
- la Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
- il Fallimento dell'azienda
- il Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare in costanza dei requisiti di partecipazione
- l'Aspettativa (aspettativa non retribuita, congedo parentale, etc.)

Casi particolari di comunicazione della contribuzione (2)

La comunicazione al Fondo di tali informazioni è di fondamentale importanza in quanto, oltre a rendere più fluido ed immediato lo scambio di informazioni, consente a Fon.Te. di monitorare con maggiore puntualità la posizione contributiva di ciascun iscritto.

N.B. In caso di momentanea sospensione del rapporto di lavoro (es. aspettativa non retribuita), al momento della ripresa della contribuzione sarà sufficiente inserire il nominativo del dipendente interessato nella prima distinta di contribuzione utile.



LE PRESTAZIONI

FON.TE.

LE ANTICIPAZIONI

Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- A. **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- B. **acquisto della prima** casa di abitazione per sé o per i figli;
- C. **spese** per la realizzazione di interventi di **ristrutturazione** relativamente alla prima casa di abitazione;
- D. **per ulteriori esigenze** indicate dall'aderente.

Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno **otto anni** (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi **tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.**



FON.TE.

LE ANTICIPAZIONI

L'Anticipazione per **spese sanitarie** può essere richiesta dall'aderente in **qualsiasi momento**.

Qualora abbia in corso un **contratto di finanziamento** (cessione del quinto e/o delegazione di pagamento), notificato al Fondo, l'aderente dovrà produrre la liberatoria dell'Istituto mutante. In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo e fissato in € **2.000,00** (duemila/00) al lordo della fiscalità. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :

75% nei casi di cui ai punti a), b) e c).

30% nel caso di cui al punto d).

L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate





Le anticipazioni per spese sanitarie sono soggette a tassazione con un'aliquota del 15%. Dopo 15 anni di partecipazione al Fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 35 anni (senza riscatti totali).



Le anticipazioni per acquisto di prima casa, ristrutturazioni della stessa e per le ulteriori esigenze degli aderenti e qualunque altra forma di riscatto (riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione) saranno soggette a una ritenuta con aliquota fissa pari al 23%.



ANTICIPAZIONI - CASISTICA E MODALITÀ

L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- Consulta il sito : www.fondofonte.it
- Chiama il contact center : 06.83393207

SPESE SANITARIE



QUANDO È RICHIEDIBILE
in qualunque momento

IMPORTO ANTICIPABILE
fino al 75% del maturato

COME È TASSATO
Con ritenuta a titolo di imposta del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione fino al raggiungimento di un minimo del 9%)

DOCUMENTI DA INVIARE ←

ACQUISTO PRIMA CASA



QUANDO È RICHIEDIBILE
dopo almeno 8 anni di iscrizione

IMPORTO ANTICIPABILE
fino al 75% del maturato

COME È TASSATO
Con ritenuta titolo di imposta del 23%

DOCUMENTI DA INVIARE ←

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE



QUANDO È RICHIEDIBILE
dopo almeno 8 anni di iscrizione

IMPORTO ANTICIPABILE
fino al 75% del maturato

COME È TASSATO
Con ritenuta titolo di imposta del 23%

DOCUMENTI DA INVIARE ←

ULTERIORI ESIGENZE



QUANDO È RICHIEDIBILE
dopo almeno 8 anni di iscrizione

IMPORTO ANTICIPABILE
fino al 30% del maturato

COME È TASSATO
Con ritenuta titolo di imposta del 23%

DOCUMENTI DA INVIARE ←

FON.TE.

IL RISCATTO - Prima della maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare

L'iscritto può riscattare, cioè farsi liquidare (in tutto o in parte), la propria posizione maturata nel Fondo pensione in presenza di determinate condizioni che comportano la perdita dei requisiti di partecipazione.

REQUISITI

- **Riscatto parziale** (50% del capitale maturato):
 - Cessazione attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
 - Mobilità, CIG ordinaria o straordinaria
- **Riscatto totale** (100% del capitale maturato):
 - Invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo
 - Cessazione attività lavorativa con inoccupazione superiore a 48 mesi
- **Riscatto per cause diverse:**
 - Cessazione attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno
 - Cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di cinque anni.

Dal 01 settembre 2012 è possibile, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, richiedere il riscatto per cause diverse sia in misura integrale (100% della posizione individuale), sia in misura parziale (50% o 70% della posizione individuale).

Il riscatto parziale (per cause diverse) può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, mentre sarà sempre diritto dell'iscritto esercitare l'opzione per il riscatto (totale) per cause diverse, ferma restando la perdita dei requisiti di partecipazione.



FON.TE.

TASSAZIONE DEL RISCATTO



In caso di decesso: a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR



Parziale e Totale: a decorrere dal 01/01/2007 è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15° su contributi dedotti e TFR



Per cause diverse: è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni) su contributi dedotti e TFR

Compilazione guidata modulo liquidazione/riscatto

[Torna alla home](#) | [Modulistica](#) | [Modulistica aderenti](#) | [Compilazione guidata modulo liquidazione/riscatto](#)

Il modulo pre-compilato sarà inviato al vostro indirizzo di posta elettronica. Dovete quindi stampare il modulo, apporre la vostra firma, consegnarlo all'azienda per il timbro e la firma (sempre in originale) e inviarlo al Fondo.

ATTENZIONE : I CAMPI CONTRASSEGNA TI CON * SONO OBBLIGATORI

DATI ANAGRAFICI

Nome Cognome*

Nome

FON.TE.

DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO

Tutto il capitale maturato è riscattato a favore del/i beneficiario/i o, in mancanza di designazione, dall'erede/i. In mancanza di tali soggetti il capitale resta acquisito al Fondo pensione.

TRASFERIMENTO

L'iscritto, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica alla quale accede in relazione alla sua nuova attività. Il trasferimento, non subendo nessuna tassazione, è un'operazione vantaggiosa sotto il profilo fiscale e inoltre consente di assicurare continuità nella costruzione della prestazione pensionistica. In costanza dei requisiti di partecipazione, l'iscritto può trasferire l'intera posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica. Il trasferimento può essere richiesto solo dopo due anni di partecipazione al fondo pensione.



FON.TE.

IL TRASFERIMENTO

Le due opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.

A) TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione (è cioè possibile cambiare azienda senza dover cambiare Fondo pensione).

B) TRASFERIMENTO VOLONTARIO: In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione). Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.

- Si ricorda, inoltre, che la richiesta di Trasferimento (volontario o per perdita dei requisiti di partecipazione) può essere inoltrata a FON.TE. solo dopo che si è perfezionata l'adesione al Fondo cui si intende trasferire la posizione previdenziale.



FON.TE.

1- LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

La finalità della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (in forma abbreviata, RITA) è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti previsti dalla normativa. Per maggiori informazioni consultare il «Documento sulla RITA» La rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata in rate al massimo trimestrali dal momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.



FON.TE.

2- LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - RITA

Trattandosi di erogazione frazionata, anche minima, lo smobilizzo delle somme non può avvenire in un'unica soluzione, pertanto la richiesta della RITA deve essere presentata al Fondo in un tempo congruo a consentire l'erogazione almeno in due rate, come precisato da Covip nella recente circolare n. 4209 del 17 settembre 2020.

Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente (salvo diversa scelta dell'iscritto da esprimersi all'interno del modulo utile alla richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota. Durante l'erogazione della RITA l'iscritto può comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante. I costi saranno addebitati una tantum e riportati in nota informativa.



FON.TE.

TIPOLOGIE DI R.I.T.A.

<input type="checkbox"/> 1 – PER CONTRIBUZIONE (art. 11 comma 4 del d.lgs. 252/2005)	<input type="checkbox"/> 2 – PER INOCCUPAZIONE (art. 11 comma 4-bis del d.lgs. 252/2005)
<p>a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA</p> <p>b. 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA</p> <p>c. MATURAZIONE DELL'ETA' ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DELLA RITA</p> <p>d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI</p>	<p>a. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA</p> <p>b. INOCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI</p> <p>c. MATURAZIONE DELL'ETA' ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DELLA RITA</p> <p>d. MATURAZIONE DI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI</p>



FON.TE.

PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA R.I.T.A.

La RITA sarà accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- cessazione del rapporto
- non più di **5 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia
- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- **inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)**
- non più di **10 anni** alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia

In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n. 888/2018).

L'**età anagrafica per la pensione di vecchiaia** da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa. Quindi per il margine temporale entro il quale è erogata la RITA si considera, per le gestioni Inps, **attualmente l'età di 67 anni**.



FON.TE.

ULTIMI CHIARIMENTI COVIP (CIRCOLARE N. 4209/2020)

Compatibilità tra pensione anticipata e RITA

L'aderente può chiedere la RITA anche se è titolare di **pensione anticipata** (es. quota 100, opzione donna, pensione anticipata per precoci, ecc...) **o di anzianità** nel regime obbligatorio di appartenenza.

Compatibilità tra erogazione della RITA e ripresa del lavoro

Fermi i requisiti della cessazione del lavoro o dell'inoccupazione superiore a 24 mesi da accertarsi al momento della richiesta, l'eventuale **ripresa dell'attività lavorativa** da parte dell'aderente non è incompatibile con l'erogazione della RITA.

Erogazione in almeno due rate

Non è possibile erogare la RITA in un'unica soluzione essendo necessaria la frazionabilità anche minima in rate, pertanto la richiesta deve essere presentata al Fondo entro un periodo congruo a consentire l'erogazione **almeno in due rate**.

Contribuzione durante l'erogazione della RITA

Non è preclusa la possibilità di effettuare versamenti contributivi durante l'erogazione della RITA: in caso di RITA richiesta sul totale del montante, i versamenti aggiuntivi creano un montante a sé stante, mentre in caso di RITA parziale andranno ad alimentare la porzione di montante non dedicata alla RITA.

FON.TE. SPESE PER L'ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI (PRELEVATE DALLA POSIZIONE INDIVIDUALE AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE)

Anticipazioni: € 24,00 e un incremento di € 10,00 in caso di presenza di vincolo in posizione

Trasferimento:

- Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione: € 30,00 e un incremento di € 10,00 in caso di presenza di vincolo in posizione

- Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo: Non previste

Riscatto

- Riscatto Totale Non previste

- Riscatto parziale Non previste

- Riscatto per cause diverse € 24,00 e un incremento di € 10,00 in caso di presenza di vincolo in posizione

Attivazione RITA: € 3,00 per l'erogazione (pro-rata)

Erogazione RITA: Non previste

Revoca RITA: € 10,00

Riallocazione della posizione individuale: € 5,00 (ad esclusione della prima operazione degli iscritti silenti)

Riallocazione del flusso contributivo: Non previste



**PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL
PENSIONAMENTO
CASISTICHE E TRATTAMENTO
FISCALE**

FON.TE.

LE PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

REQUISITI PER LA PRESTAZIONE IN RENDITA E CAPITALE

Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza

Cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari



FON.TE.

LE PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale e/o rendita

**In forma di
capitale:
max 50%**

**In forma di
rendita:
min 50%**



FON.TE.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN CAPITALE E RENDITA

Max 50 % in capitale

È possibile ottenere sotto forma di capitale una somma non superiore al 50% del montante accumulato fino al momento del pensionamento.

Tuttavia, nel caso in cui le somme accumulate al momento del pensionamento non siano abbastanza elevate, è possibile ottenere tutta la propria posizione sotto forma di capitale.

Più precisamente, si ha questo diritto quando la rendita che si otterrebbe sul 70 per cento della posizione accumulata risultasse inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, che per il 2022 è pari a 6.079,45 (calcolato su 13 mensilità)



FON.TE.

LE TIPOLOGIE DI RENDITA

L'intero montante o parte di esso che non verrà percepito sotto forma di capitale sarà convertito in rendita vitalizia.

Il Fondo Pensione ha stipulato, fino a luglio 2023, con la compagnia UNIPOL-SAI S.p.A. la convenzione per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia, che consente la scelta tra le seguenti tipologie(per maggiori informazioni «Documento sull'erogazione delle rendite»):



FON.TE.

CAPITALE E RENDITA



Modalità di tassazione:

- Ritenuta a titolo di imposta



Aliquota di tassazione:

- 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al 15°
- Dal 36° anno in poi aliquota = 9%



Base imponibile:

- Contributi dedotti e TFR

FON.TE.

AVVERTENZE

Fondo Pensione Fon.Te. - Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) iscritto all'Albo Covip con il numero 123.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

Questa pubblicazione è stata realizzata con lo scopo esclusivo di fornire un supporto alla persona che la presenterà e spiegherà: non modifica, sostituisce o interpreta gli atti e i documenti ufficiali del Fondo Fon.Te. (consultabili e scaricabili su www.fondofonte.it).

Tale materiale didattico è di proprietà intellettuale del Fondo Fon.Te. E' vietata ogni sua diffusione, riproduzione, copia, utilizzo senza l'autorizzazione scritta del titolare.



FON.TE.

CONTATTI

Fondo Pensione Fon.Te.

Sede: Via Marco e Marcelliano, 45 – 00147 Roma

Contact Center: 06 83393207 (lun-ven 08:30-18:00)

Email: protocollo@fondofonte.it

PEC: protocollofonte@legalmail.it

Sito internet: www.fondofonte.it

Follow us:

 @Fon.Te.2020

 @Fondo_Fonte

 <https://www.linkedin.com/company/fondo-pensione-fon-te/>



FON.TE.

CONTATTI

THANK YOU
For Your TIME
and ATTENTION!

